

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**SEZIONE II CIVILE – CRISI D'IMPRESA**

Il Tribunale, nel procedimento iscritto al **n. 25578 /2025 R.G.**, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott.ssa Maria Antonietta Ricci	Giudice
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Avv. (c.f.), in proprio, domiciliato presso

Opponente

contro

(c.f.) in persona del curatore, dott.

Opposto

OGGETTO: opposizione allo stato passivo

Il presente giudizio trae origine dalla **domanda di ammissione allo stato passivo** della procedura suindicata **in via prededucibile** per la somma di **€ 36.522,80**, oltre a spese accessorie ed a interessi legali maturati dal 31.10.2024 alla data dell'effettivo pagamento presentata da a titolo di compenso per il parere rilasciato, sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, in qualità di esperto nell'ambito del procedimento di concordato semplificato, successivo alla composizione negoziata.

A fondamento della domanda il ricorrente ha esposto quanto segue:

- al termine della composizione negoziata della crisi d'impresa, in cui era stato nominato esperto dalla CCIAA di Milano, la società . (di seguito anche,) ha presentato domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII



dinanzi al Tribunale di Milano (proc. n. R.G. 500/2024);

- il Tribunale, con sentenza n. 902/2024, depositata il 17/12/2024. (Rep. n. 925/2024 del 17/12/2024), ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato semplificato, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale;
- vanta un credito prededucibile, non contestato, pari alla somma complessiva di € 36.522,80, per le seguenti voci di credito:
 1. per l'attività svolta nel corso della composizione negoziata (nell'arco di periodo tra il 3 febbraio 2023 ed 1° febbraio 2024) € 21.878,97, più IVA di € 4.813,38, per un totale di € 26.692,36 per capitale, più interessi a decorrere dalla data del 31.10.2024 - data della proforma n. 9/2024 - fino al pagamento, *“importo alcolato secondo i criteri di cui all'art. 25-ter CCII, così come concordati con i legali di , e quindi per importi risultanti a pag. 24 del piano di liquidazione – Doc. 8 allegato alla domanda di concordato semplificato di (cfr. All. 4, per estratto)”*;
 2. per il parere rilasciato, sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nell'ambito del procedimento di concordato semplificato la somma di € 8.057,73, più IVA di € 1.772,71, per un totale di € 9.830,44 per capitale, più interessi a decorrere dalla data del 31.10.2024 - data della proforma n. 10/2024 - fino al pagamento, *“importo calcolato secondo i criteri di cui al DM 30.5.2022, art 2 della Tabella, e all'art. 50 DPR 30.5.2002, n. 115, sul Totale dell'attivo realizzabile da piano di liquidazione ex art 25 sexies e septies CCII, per un importo del compenso di € 7.686,32, a cui è stata applicata una riduzione forfettaria – che il Ricorrente ha ritenuto applicare in riduzione - del 4% (pari ad € 307,45), per un totale di € 7.378,87, oltre a spese forfettarie ad una percentuale ridotta del 5% rispetto al 15% riconosciuto ex lege (pari ad € 368,94), Cassa Forense e IVA”*.

Il GD, con decreto del 26.5.2025, comunicato in data 3.06.2025 in accoglimento della proposta del curatore, ha così disposto: *“Ammesso per euro 20.025,69 oltre ad iva e cpa, nella classe Prededuzioni nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Esclusa la somma di euro 7.378,87, richiesta a titolo di compenso per l'attività svolta in relazione alla redazione del parere nell'ambito della procedura di concordato semplificato in assenza di un esplicito riferimento normativo che ne consenta l'ammissione”* (all. 3 b).

Avverso il predetto decreto, ha in data 03/07/2025 proposto **opposizione ex art. 207 CCII** lamentando l'ammissione soltanto parziale del proprio credito. In particolare, ha dedotto l'erroneità della decisione, evidenziando che:

- il Tribunale, vista l'istanza di composizione negoziata di gruppo, che interessava complessivamente 11 società, aveva richiesto all'esperto cinque separati pareri, ciascuno per ogni singola società che adiva il concordato semplificato, ivi inclusa la società in epigrafe, ciò



- che ha comportato per l'Esperto circa un mese di ulteriore lavoro;
- il credito non ammesso è relativo ad un importo risultante da un prospetto (sub. All. 4-6), che era stato condiviso con i legali della prima della emissione della relativa proforma n. 10. Nello specifico *“il criterio di calcolo utilizzato dall'esperto era stato quello sulla base del DM 30.5.2022, art 2 della Tabella, e dell'art. 50 DPR 30.5.2002, n. 115, prendendo a riferimento il Totale dell'attivo realizzabile da piano di liquidazione di ex art 25 sexies e septies CCII, a cui è stata applicata una riduzione forfettaria del 4% – che l'Esperto ha ritenuto al tempo applicare in riduzione (sub. All. 4-6). In questo senso, il citato compenso era determinato come importo negoziale ridotto rispetto a quanto dovuto applicando letteralmente tale norma, posto che il dettato dell'art. 25-ter CCII, anche dopo il terzo correttivo, nulla dice del compenso dell'Esperto per il parere sul concordato semplificato”*;
 - in assenza di una specifica previsione normativa, spetta all'esperto un compenso ulteriore rispetto a quello relativo all'attività svolta durante la composizione negoziata trattandosi di attività supplementare conclusa con la redazione della relazione finale e che implica ulteriore lavoro, nonché comportare anche analisi e valutazione complesse, del tutto nuove rispetto a quelle svolte in pendenza di composizione negoziata;
 - tale ulteriore attività non può essere considerata ricompresa nel compenso già riconosciuto all'esperto in quanto *“l'attività per tale parere ha richiesto un consistente lavoro, nel luglio 2024, non prevedibile o quantificabile quando si è chiusa la composizione negoziata nel febbraio 2024”*;
 - nel silenzio della norma circa i criteri della sua determinazione *“non vi può essere un principio per cui un consistente lavoro svolto, nel caso di specie per un intero mese, dal professionista nominato dalla Camera di Commercio e successivamente su richiesta del Tribunale, debba essere prestato senza remunerazione alcuna”*.

Ha chiesto perciò di essere ammesso al passivo in via prededucibile per l'importo di **euro 7.378,87**, quale compenso dell'Esperto sul concordato semplificato, oltre agli accessori di legge (costituiti dal contributo forfetario alle spese ad una percentuale ridotta, come richiesto, del 5%, Cassa Forense al 4%, IVA al 22%, così come dettagliato nella proforma n. 10, *“con la puntualizzazione che unitamente a tali prededuzioni, siano anche riconosciute – ove non sia già così, a causa di errore materiale - nella classe Prededuzioni chirografarie, le spese documentate di viaggio pari ad Euro 130,80, come già riconosciuto verbalmente dal Curatore nell'udienza di verifica dello stato passivo del 26/05/2025 alla presenza dell'Ill.mo Giudice Delegato e del Ricorrente, e già ammesse nel progetto di stato passivo inviato il 24/03/2025, per l'udienza del 9/4/2025 (poi tenutasi in parte l'11/4/2025 ed in parte il 26/05/2025), ma non risultanti dal Decreto del 26/5/2025”*

Il curatore non si è costituito in giudizio.



Preliminarmente va dichiarata la contumacia della curatela, la quale, benché le siano stati ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di comparizione, non si è costituita in giudizio nei termini di legge.

Con l'unico motivo di impugnazione parte opponente contesta il provvedimento emesso dal giudice delegato per la mancata ammissione dell'ulteriore credito pari alla somma di euro 7.378,87 a titolo di compenso per il parere rilasciato dall'esperto ai sensi dell'art. 25 sexies co. 3 CCII nell'ambito del procedimento di concordato semplificato.

La censura è infondata.

Come noto, ai sensi dell'art. 13 co. 6 CCII l'esperto è nominato da una commissione costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di relativa istanza presentata dall'imprenditore per accedere alla composizione negoziata.

L'esperto, pertanto, non è nominato dal Tribunale, non è ausiliare del Giudice. Ciò che trova giustificazione nella natura non giudiziale del percorso compositivo e nel compito principale dell'esperto, ossia quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.

L'art. 25 ter CCII contiene la disciplina del compenso dovuto all'esperto. In particolare, è stabilito che tale compenso è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo scaglioni predeterminati, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative. Sono altresì previste maggiorazioni e riduzioni in relazione all'attività concretamente svolta e agli esiti della procedura.

Proprio perché l'esperto non è nominato dal Tribunale, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6 CCII ed è a carico dell'imprenditore (art. 25 ter co. 11 primo periodo CCII)

Nell'ambito del concordato semplificato, l'art. 25 sexies co 3 CCII prevede che, a seguito del deposito del relativo ricorso, il Tribunale acquisisca non solo la relazione finale redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 17 co. 8 CCII ma altresì il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.

La redazione del parere ex art. 25 sexies co. 3 CCII è un'attività eventuale, perché all'esito della composizione negoziata non solo l'imprenditore può non aver individuato alcuna soluzione idonea al superamento della crisi o dell'insolvenza, ma il CCII prevede una pluralità di sbocchi possibili, tra cui il concordato semplificato (art. 23 CCII)

Indubbiamente l'esperto nel predisporre il suddetto parere svolge un'ulteriore attività rispetto a quella già effettuata durante la composizione negoziata; tuttavia, l'oggetto di tale "supplemento di attività" non è del tutto nuovo rispetto all'attività già svolta, in quanto si tratta soltanto di integrare la relazione finale con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.



Alla luce di ciò, il compenso disciplinato dall'art. 25 ter CCII, sopra richiamato, ben può essere ritenuto comprensivo anche di tale, eventuale, attività.

Non si è pertanto in presenza di alcuna lacuna normativa, tale da dover ritenere necessario il ricorso ad un procedimento interpretativo analogico.

Infatti, contrariamente da quanto sostenuto dall'opponente, non può trovare applicazione il DM 30.5.2022 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ed in particolare l'art. 50, non essendo l'esperto nominato dal Tribunale e quindi un ausiliare del Giudice.

Come sopra rammentato, l'esperto è designato da apposita commissione istituita presso la camera di commercio, e soltanto al suddetto organo, in caso di mancanza di accordo tra le parti, è attribuita la liquidazione del compenso.

Per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che l'opposizione debba essere rigettata in relazione all'ulteriore compenso chiesto dall'istante per il parere redatto ai sensi dell'art. 25 sexies co. 3 CCII.

Invece, l'opposizione può trovare accoglimento soltanto con riferimento all'ammissione dell'ulteriore somma di euro 130,80 a titolo di spese documentate di viaggio chiesta dall'istante in prededuzione chirografaria e che, tuttavia, non risulta nel decreto qui impugnato, in considerazione di quanto dichiarato all'udienza dal curatore, che non si è opposto alla suddetta ulteriore ammissione.

In conclusione, ad avviso del Collegio l'opposizione va accolta parzialmente e in modifica del provvedimento emesso dal GD va ammessa l'ulteriore somma di euro 130,80 in prededuzione chirografaria.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della curatela.

P.Q.M.

1. accoglie in parte l'opposizione proposta da _____ nei confronti della _____ e in modifica dello stato passivo ammette il credito per l'ulteriore somma di euro 130,80 in prededuzione chirografaria;
2. nulla sulle spese;
3. dispone che il curatore provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione del credito ammesso.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16/07/2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Grippo

Il Presidente

dott.ssa Laura De Simone

